

Roma, 6 febbraio 2023

Circolare n. 34/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Previdenza – Massimale dei trattamenti di cassa integrazione, NASPI e DISCOLL –
L'INPS ha rivalutato per il 2023 gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa integrazione, NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DISCOLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Si rammenta che lo scorso anno, in base alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (art. 3, comma 5bis d.lgvo n. 148/2015), è stato introdotto per i trattamenti di integrazione salariale un unico massimale, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, il cui importo per quest'anno è pari a 1.321,53 (in precedenza 1.222,51 euro). Per quanto riguarda il trattamento della NASPI e della DIS-COLL l'importo è per entrambi pari a 1.470,99 euro (in precedenza 1.360,77 euro) – Circolare INPS n. 14 del 3.2.2023.

Previdenza - Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Per il 2023 la misura della contribuzione INPS per i collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva per la disoccupazione pari a 1,31% (cosiddetta DISCOLL) è stata confermata al 35,03%; resta altresì confermata al 33,72% la misura della contribuzione INPS per i collaboratori per i quali non è prevista la predetta contribuzione aggiuntiva. La contribuzione per i soggetti già provvisti di altra tutela pensionistica è confermata al 24%. Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo in capo al committente e al collaboratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda infine i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono confermate per quest'anno le aliquote del 25,72% per quelli non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e del 24% per quelli provvisti di altra tutela pensionistica – Circolare INPS n. 12 dell'1.2.2023.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[48/2022](#)
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Roma, 03/02/2023

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 14

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO:

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpi, DIS-COLL e ALAS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione

agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2023

SOMMARIO: *Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, ALAS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.*

-

INDICE

1. Premessa
2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS
3. Fondo Credito
 - a) Assegno di integrazione salariale
 - b) Assegno emergenziale
4. Fondo Credito cooperativo
 - a) Assegno emergenziale
5. Indennità di disoccupazione NASpl
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
7. Indennità di disoccupazione agricola
8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
10. Assegno per attività socialmente utili

1. Premessa

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l'unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015).

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), dell'assegno di integrazione salariale del FIS.

Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, dell'indennità di

disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

2. Trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operari agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Nella tabella che segue si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.321,53	1.244,36

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per **intemperie stagionali**, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.585,84	1.493,23

La previsione dell'importo massimo delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma-5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Fondo Credito

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.406,02	1.306,75
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33	1.506,19
Superiore a 3.803,33	1.902,81

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens.

Massimali assegno emergenziale		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 46.076,64	2.691,44	2.534,26
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25	3.031,89	
Superiore a 60.626,25	4.243,50	

4. Fondo Credito cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 82761/2014, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso UniEmens.

Massimali assegno emergenziale		
Fascia retributiva (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 43.558,28	2.581,40	2.430,65
Compresa tra 43.558,28 e 60.752,34	3.472,04	
Superiore a 60.752,34	4.038,31	

5. Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.352,19 euro** per il 2023.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **1.352,19 euro** per il 2023.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

7. Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all'indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell'anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell'importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegate di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Tale ultima norma è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 148/2015 che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, al comma 5-bis dell'articolo 3 dispone il superamento dei massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale – quello più alto – rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori beneficiari dei trattamenti.

Premesso quanto sopra, l'importo massimo dell'indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell'anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire **1.222,51 euro**.

8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a **1.352,19 euro** per il 2023.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2023 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a **8.972,04 euro**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2023 non può essere di importo inferiore a **275,38 euro** e non può superare l'importo di **881,23 euro**.

10. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a **656,44 euro**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/02/2023

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 12

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2023**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.*

INDICE

1. Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie
4. Tabelle riassuntive
5. Ripartizione dell'onere contributivo
- 5.1 Aziende committenti
- 5.2 Professionisti
6. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023
7. Massimale e minimale

1. Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dal comma 223 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l'obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione "pari a quella dovuta per la prestazione NASpl"[2]. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Si rinvia alla circolare n. 25/2022 per le ulteriori indicazioni[3].

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l'anno 2023 sono le seguenti:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23 [4]
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

2. Aliquote contributive e di computo per professionisti

Per l'anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[5];
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);

- aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, così come stabilito, per gli anni 2022 e 2023, dall'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO)[6].

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2023, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

4. Tabelle riassuntive

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2023 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

5. Ripartizione dell'onere contributivo

5.1 Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

5.2 Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Inoltre, si precisa che l'acconto per l'anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2023.

6. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

L'articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022.

In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2023, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

7. Massimale e minimale

Massimale

Per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2023 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] La legge n. 92/2012, all'articolo 2, comma 57, dispone che: *"All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [...]"*.

[2] Il comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che: *"All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl»"*.

[3] La legge n. 81/2017, all'articolo 7, rubricato "Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL", dispone che: *"All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DISCOLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento"*.

[4] Per gli amministratori di enti locali che producono reddito da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR, si applicano le aliquote indicate nella tabella di cui al paragrafo 2 della presente circolare. Gli enti locali sono obbligati all'invio del flusso Uniemens.

[5] La legge n. 232/2016, all'articolo 1, comma 165, dispone che: "A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento".

[6] La legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 398, dispone che: "Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi". Il medesimo articolo 1, al comma 386, dispone che: "Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".